

Confederazione Nazionale delle Associazioni dei Medici Specializzandi

AsSpeBo - Bologna
ASMED - Catania
UD'ASPE - Chieti
AMSFE - Ferrara
AMSpeS - Genova
CoSM - Milano
ASMO - Modena
MesPad - Padova
AMIF - Palermo
AMESP - Parma
SPEM - Pavia
AsPer - Perugia
MedSPi - Pisa
AMSUR - Roma
MedSpeSS - Sassari
CoSpeSi - Siena
AMSUT - Torino
ASMeTS - Trieste
AsPin - Varese
VeSpe - Verona

Alla cortese attenzione
dei Direttori di Scuola di Specializzazione
e, per conoscenza,
del Magnifico Rettore Università degli Studi di Bologna
Prof. Pier Ugo Calzolari
del Chiarissimo Preside della Facoltà di Medicina
Prof. Sergio Stefoni
delle Segreterie delle Scuole di Specializzazione
della Presidente della Commissione Didattica Scuole di Specializzazione
Prof.ssa Maria Carla Re
dei Medici in Formazione

Bologna, 12 feb 2008

Oggetto: norme in merito all'attuazione del nuovo contratto
per i Medici in Formazione

A fronte di una certa confusione in merito alle norme che regolamentano l'attività lavorativa dei Medici in Formazione ed, in particolare, l'orario di lavoro e sue specifiche (conteggio ore, turnazioni, festivi, straordinari, recuperi, ecc), l'Associazione Specializzandi di Bologna -confederata FederSpecializzandi- si pregia di inoltrare il seguente vademecum con tutti i dettagli in merito. Tra parentesi si potranno apprezzare i riferimenti normativi per ogni singolo punto.

Certi di fare cosa gradita e necessaria, porgiamo cordiali saluti e rimaniamo certamente a disposizione per ogni dubbio o domanda in merito.

Cordialmente,

la Presidenza di As.Spe.Bo.

Contatti:
Presidente As.Spe.Bo.
dott. Giorgio Fullin
giorgio.fullin@iol.it
349-8160912

Addetto Stampa As.Spe.Bo.
dott. Teo Vignoli
333-3912174

Normative concernenti l'orario di lavoro e i periodi di assenza per ferie, gravidanza, malattia dei medici in formazione specialistica

Il Dlgs 368/1999 che regola le modalità di formazione per i medici in formazione specialistica e i medici di medicina generale è entrato in vigore a decorrere dal 1 Novembre 2006 (Art. 1 comma 300, lett. d, L. 266/2005, Legge Finanziaria 2006) e ribadito dalla Nota Ministeriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 31 Ottobre 2006.

1) Normale orario di lavoro, lavoro straordinario e riposi compensativi

- L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno (Dlgs 368/1999, Art. 40 comma 1)

- L'impegno richiesto al personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno è di 38 ore settimanali, di cui 34 di attività assistenziale e 4 di attività non assistenziale (CCNL 2002-2005, Capo II, Art. 14 commi 2 e 4). Il normale orario di lavoro di 38 ore settimanali è calcolato sulla media dell'orario settimanale all'interno di un mese di calendario, come da accordi aziendali specifici ed in conformità con quanto previsto per i medici strutturati.

- Al di fuori di tale orario massimale, l'attività assistenziale viene prestata in regime di lavoro straordinario (Dlgs 66/2003, Capo I Art. 1 comma 2c); il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi (Dlgs 66/2003, Capo II Art. 5 comma 5). Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (Costituzione Italiana, Art. 36 comma 1).

- La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario (Dlgs 66/2003, Art. 4 comma 2).

- Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica (Dlgs 66/2003, Art. 9 comma 1).

- I giorni lavorativi in una settimana sono sei ma il personale medico a tempo pieno è tenuto a lavorare per almeno cinque di questi sei giorni, come da accordi aziendali specifici.

- Il riposo compensativo deve essere maturato entro la fine del mese di calendario successivo, come da accordi aziendali

AsSpeBo - Bologna
ASMED - Catania
UD'ASPE - Chieti
AMSFE - Ferrara
AMSpeS - Genova
CoSM - Milano
ASMO - Modena
MesPad - Padova
AMIF - Palermo
AMESP - Parma
SPEM - Pavia
AsPer - Perugia
MedSPi - Pisa
AMSUR - Roma
MedSpeSS - Sassari
CoSpeSi - Siena
AMSUT - Torino
ASMeTS - Trieste
AsPin - Varese
VeSpe - Verona

Confederazione Nazionale delle Associazioni dei Medici Specializzandi

AsSpeBo - Bologna
ASMED - Catania
UD'ASPE - Chieti
AMSFE - Ferrara
AMSpeS - Genova
CoSM - Milano
ASMO - Modena
MesPad - Padova
AMIF - Palermo
AMESP - Parma
SPEM - Pavia
AsPer - Perugia
MedSPi - Pisa
AMSUR - Roma
MedSpeSS - Sassari
CoSpeSi - Siena
AMSUT - Torino
ASMeTS - Trieste
AsPin - Varese
VeSpe - Verona

e in conformità con quanto previsto per i medici strutturati che vi prestano servizio, a cui il medico in formazione specialistica deve conformarsi per quanto riguarda l'impegno assistenziale. Tale riposo compensativo dovrà essere computato all'interno del normale orario di lavoro. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore e' previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui all'articolo 4. (Dlgs 66/2003, Art. 6 comma 2). *Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia eseguito lavoro straordinario durante la settimana e non abbia potuto godere del riposo compensativo nell'arco della stessa settimana, potrà avvalersi di tale facoltà nelle settimane successive dove il riposo compensativo dovrà essere conteggiato insieme alle ore effettivamente lavorate.*

2) Servizio di guardia medica

- Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto per legge (Dlgs 66/2003, Art. 55) ovvero con recupero orario (CCNL 2002-2005, Art. 16 comma 2).

3) Assenze giustificate

- Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi (Dlgs 368/1999, Art. 40 comma 4).

- Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. *Ne consegue che i periodi di assenza superiori dovuti alle suddette condizioni dovranno essere recuperati in aggiunta alla normale durata della formazione specialistica.* Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni (Dlgs 368/1999, Art. 40 comma 3).

Confederazione Nazionale delle Associazioni dei Medici Specializzandi

AsSpeBo - Bologna
ASMED - Catania
UD'ASPE - Chieti
AMSFE - Ferrara
AMSpeS - Genova
CoSM - Milano
ASMO - Modena
MesPad - Padova
AMIF - Palermo
AMESP - Parma
SPEM - Pavia
AsPer - Perugia
MedSPi - Pisa
AMSUR - Roma
MedSpeSS - Sassari
CoSpeSi - Siena
AMSUT - Torino
ASMeTS - Trieste
AsPin - Varese
VeSpe - Verona

Ne consegue che le assenze per malattia inferiori ai 40 giorni consecutivi non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate.

- E' comunque applicabile la restante regolamentazione nazionale riguardante il periodo di ferie retribuite annuali, possibilmente continuativo, cui il lavoratore ha diritto nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie (Codice Civile, Art. 2109). Ne consegue che tutti i giorni computati come ferie devono essere preventivamente comunicati al lavoratore e che *non possono essere computate retroattivamente come ferie i giorni di assenza ingiustificata.*

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi (Costituzione Italiana, Art. 36).

Tale periodo va goduto per ameno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (Dlgs 66/2003, Art. 10 comma 1). Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità di ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (Dlgs 66/2003, Art. 10 comma 2). Se le ferie maturate non vengono godute nell'anno e non è più possibile l'adempimento tardivo per il lungo tempo trascorso, il lavoratore ha diritto alla corresponsione della c.d. indennità per ferie non godute (Dlgs 66/2003, Art. 10 comma 2).

4) Periodi di formazione presso altre sedi della rete formativa o presso sedi estere

- Il medico in formazione specialistica svolge tale formazione presso strutture universitarie e ospedaliere inserite all'interno della rete formativa dal consiglio della Scuola di Specializzazione e dall'Osservatorio Nazionale della formazione specialistica (Dlgs 368/1999, Art. 38 comma 2 e Art. 43 comma 1).

- Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed universita' di Paesi stranieri, la formazione specialistica puo' svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformita' al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola (Dlgs 368/1999, Art. 40 comma 6).

- Con riferimento all'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, si concorda che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere anche in strutture sanitarie di Paesi stranieri, nell'ambiti dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica, non possano essere superiori a diciotto mesi (Conferenza Stato-Regioni del 18 Aprile 2007).